

COMUNE DI PARMA

ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DIRETTO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR/RISTORANTI, CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AI SOCI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI QUALI AD ES. PIZZERIE DA ASPORTO, KEBAB, GELATERIE, ETC.), AI SENSI DELL'ART. 13 DEL "REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI" APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 37 DEL 27/05/2014 E S.M.I. (D.C.C. n. 54 del 28/09/2020) E DELL'ORDINANZA SINDACALE PROT. N. 158674 - REP. OSFP//2020/60 DEL 06/10/2020.

Tra

Il Comune di Parma (C.F. e P.I. 00162210348) legalmente rappresentato dall'Arch. Costanza Barbieri - in qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia (Decreto Sindacale DSMG/2022/43 PG. n. 242102 del 15/12/2022), domiciliata per la carica presso la Sede Municipale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale (di seguito definito semplicemente Comune) ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 05/08/2014 e S.m.i.

E

La Società "DOLCEVITA PARMA S.R.L" (P.Iva: 02631170343) di cui

la Sig.ra **PACCHIAROTTI FRANCESCA** risulta essere legale rappresentante dell'impresa - per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita in Parma, Strada Farini, 16/b- Parma - tipologia di attività: **bar ristorante/pizzeria**.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 maggio 2014 (integrata e modificata con D.C.C. n. 54 del 28/09/2020), è stato approvato il "*Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani*", che prevede quanto di seguito:

- All'art. 7 co. 2 bis del suddetto regolamento, con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della area zonizzata che ricomprende anche Strada Farini, luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio di cui al presente accordo, vengono individuati specifici orari di chiusura, che normalmente **non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo;**

- all'art. 12 del Regolamento, è disposta l'inibizione all'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali

deroghe, i cui termini e modalità sono disciplinati organicamente nell'ambito della regolamentazione settoriale inerente la somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/281 del 04/11/2020 è stata adottata la Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative al *"Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani"*, approvato in formulazione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i.- *"Norme di organizzazione procedimentale e schema di accordo tra esercenti e Amministrazione comunale, così come modificate in ottemperanza alla Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020"*;

Dato atto che il Settore Attività Produttive ed Edilizie è stato individuato quale struttura comunale competente all'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti derivanti dal Regolamento per la convivenza e dall'Ordinanza sindacale attuativa;

Vista la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA amministrativa), per subingresso nell'attività di somministrazione alimenti e bevande prot. n. 29105 del 17/02/2012, presentata dalla società "DOLCEVITA PARMA SRL". (P.Iva: 02631170343); successivamente, con comunicazione prot. 0202581 del 06/08/2024 è stata trasmessa la variazione del Legale rapp.te indicando la Sig.ra PACCHIAROTTI FRANCESCA quale legale Rappresentante della

Società "DOLCE VITA PARMA SRL". (P.Iva: 02631170343, in sostituzione del sig. Cassano Antonio. Posto che l' esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente a basso impatto, gestito dalla Società "DOLCEVITA PARMA SRL", nei locali siti in Strada Farini, 16/b, - Parma, si era insediato in tale zona a seguito di stipula di accordo (PROT.n. 130494 del 19/07/2013), sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società Sig. CASSANO ANTONIO, finalizzato a beneficiare della deroga all'inibizione all'insediamento di nuova attività, prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i., e che il suddetto accordo prevedeva diversi impegni in termini di: orari, impatto acustico, e di tipo organizzativo volti a minimizzare eventuali impatti sulla popolazione residente;

Preso atto delle risultanze istruttorie

Vista la Determinazione dirigenziale n. del , con cui è stato approvato il presente schema di accordo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinata l'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Amministrativa) prot. n. 29105 del 17/02/2012, presentata dalla Società "DOLCEVITA PARMA SRL" (P.Iva: 02631170343), per il **Subentro** nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo prevalente a basso impatto nell'esercizio pubblico sito in Strada Farini, 16/b - Parma;

Art. 2 (impegni ed obblighi dell'istante)

1. L'istante, sig.ra **PACCHIAROTTI FRANCESCA**, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di ben conoscere il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani e si obbliga, ai sensi dell'art.13 del Regolamento stesso e dell'Ordinanza sindacale n. 158674 REP./OSFP//2020/60 del 6/10/2020, a rispettare i sottoelencati impegni:

a) aprire l'esercizio anche in orari diurni;

b) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

c) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;

d) effettuare la somministrazione in area esterna, non oltre le ore 24,00 in conformità alle disposizioni del Vigente Regolamento per la Convivenza e del Regolamento per l'esercizio delle

attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.C.C. del 20/01/2015, n. 1);

e) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;

f) ospitare all'interno del locale preesistente (SCIA prot. 29105 del 17/02/2012), così come indicato nell'integrazione alla valutazione di impatto acustico a firma Tecnico competente in acustica 'Ing. Leonardo Maggi, prot. n. 0273454 del 18/10/2024, un numero di avventori così suddiviso nei tre ambienti presenti: nella zona corridoio 10 posti a sedere, nella zona panche 6 posti a sedere e nella sala grande 42 posti a sedere. All'interno del locale, oggetto di ampliamento (presa d'atto dell'ampliamento superficie di somministrazione prot. n. 0226467 del 06/09/2024) potranno essere ospitati n. 18 avventori nella saletta posteriore e 12 nella saletta anteriore, così come indicato dal Tecnico Ing. Maggi nell'integrazione alla Valutazione di impatto acustico acquisita con prot. 0195216 del 29/07/2024. Nei plateatici antistanti i locali, così come analizzato nella valutazione di impatto acustico, redatta dall'Ing. Maggi in data 25/02/2020, il numero degli avventori che possono essere ospitati è il seguente: 16 persone nella zona antistante il locale

già esistente, più 12 persone nel plateatico di nuova istituzione (integrazione VIA del 19/07/2024) nel tratto lungo Strada Farini, 36 avventori nella zona prospiciente i portici e 20 persone lungo via Nazario Sauro

g) utilizzare l'impianto di diffusione sonora all'interno dei locali, così come posizionato e descritto nella relazione acustica del 25/02/2020, impostando la taratura dell'impianto di diffusione sonora come descritto a pag. 18 della stessa; non è consentita l'installazione di diffusori acustici esterni;

h) astenersi dall'esercitare attività di intrattenimento musicale e utilizzare l'impianto audio e i diffusori presenti nel locale, esclusivamente per diffondere musica di sottofondo volta a favorire la convivialità, e non con finalità volte all'intrattenimento musicale e/o danzante. Per la diffusione sonora si dovrà utilizzare il limitatore acustico presente (processore di volume digitale), al fine di limitare la sorgente potenzialmente più impattante, il limitatore di volume sarà governato dal gestore del locale;

i) provvedere all'implementazione di ulteriori sistemi di mitigazione del rumore qualora, per motivi attualmente non ipotizzabili, dovesse rendersi necessario per preservare la convivenza con le funzioni residenziali o per salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela dei lavoratori e l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;

j) osservare gli orari di apertura previsti dall'Ordinanza prot. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

k) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi, e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione;

l) rispettare quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico (approvato con Delibera di consiglio n. 47 del 21/04/2022 e, in particolare, dall'art. 5;

2. Si impegna, altresì, comunque a:

- comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici;
- astenersi, a far tempo dalle ore 22.00 fino alle 06.00, dalla vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo

di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del "Regolamento per la Convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani" è fatta salva la consegna a domicilio;

- astenersi dal pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali)

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a:

- produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
- conservare il presente accordo unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ad eventuale autorizzazione richiesta per la deroga degli orari, ed esporre la documentazione ai fini di eventuali controlli amministrativi eseguiti dal personale di vigilanza che ne faccia richiesta;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che:

- la deroga all'inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente in area zonizzata presuppone il costante mantenimento degli impegni assunti con il presente accordo. La violazione degli stessi è soggetta a quanto previsto

dall'art. 4 del presente accordo.

- Il presente accordo dovrà essere rispettato dai gestori e dai loro collaboratori.

Art. 3 (durata, variazioni e recesso)

1. Il presente accordo è valido dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle parti interessate;
2. In caso di variazione della titolarità dell'esercizio, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o di variazione di altri elementi che determinino una modifica sostanziale dell'attività, dovrà essere presentato nuovo titolo abilitativo e, fino alla stipula di eventuale nuovo accordo, gli impegni del presente rimarranno vincolanti anche per il nuovo titolare o legale rappresentante.
3. Qualora venissero utilizzati impianti di diffusione sonora diversi da quelli descritti in Valutazione di Impatto acustico presentata e si volesse iniziare attività per lo svolgimento di trattenimenti musicali, dovrà essere presentata idonea istanza/comunicazione, con l'obbligo di rispettare quanto indicato nella normativa di riferimento;
4. Qualora l'esercente intendesse recedere dal presente accordo, tale recesso produrrà effetti dalla data indicata dal titolare e comporterà la perdita di efficacia del titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 4 (sanzioni, revoca e decadenza dell'accordo)

1. La violazione dell'orario di chiusura comporta l'applicazione

delle sanzioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 158674 - Rep. 2020/60 del 6/10/2020;

2. La violazione degli altri impegni assunti con il presente accordo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del regolamento convivenza.

3. Le violazioni recidive superiori alla seconda nel corso di un anno comportano, ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alla tipologia di attività oggetto del presente accordo, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

4. L'accordo potrà essere dichiarato decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo, con applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in ordine al titolo abilitativo.

Art. 5 (controversie)

1. In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolubili dalle parti è competente il Foro di Parma.

Parma, lì **11 novembre 2024**

Per il Comune di Parma _____

Parma, lì **11 novembre 2024**

L'esercente _____

DOLCEVITA PARMA SRL
STABO CARLO EATM (COP)
STRADA 117 PARMA (PR)
CF / P.I. 02431170343